

COMUNE DI ORISTANO

REGOLAMENTO

CONSULTA GIOVANILE DI ORISTANO

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 - Istituzione

È istituita dal Comune di Oristano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 6 marzo 2008, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organo rappresentativo della comunità dei giovani di Oristano.

Art. 2 – Finalità.

La Consulta è un organo consultivo e propositivo permanente dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche giovanili, allo scopo generale di promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani alle istituzioni democratiche.

La Consulta opera in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto Comunale e della normativa vigente, tramite l'ideazione, la realizzazione e la promozione di iniziative orientate al progresso delle nuove generazioni e dell'intera Comunità, al fine di contribuire direttamente alla programmazione e all'elaborazione delle politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità indicate:

- a. Fornisce pareri e proposte non vincolanti sugli atti programmatici e politici dell'Amministrazione comunale;
- b. Elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale;
- c. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- d. Favorisce il raccordo tra la comunità dei giovani e le istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali;
- e. Sostiene rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale, internazionale;
- f. Raccoglie ed elabora informazioni sui settori a maggiore rilevanza per la comunità dei giovani (per esempio, istruzione, lavoro, sport, volontariato, intrattenimento, cultura, educazione civica);

- g. Elabora uno o più progetti da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione e l'ottenimento dell'eventuale contributo.

Art. 3 – Adesione

Possono aderire alla Consulta, in forma individuale o associata:

- I residenti, domiciliati o aventi dimora nel Comune di Oristano in età compresa tra i 14 e i 30 anni.
- Ogni Istituto scolastico, Associazione, Organizzazione o Gruppo (anche informale) operanti in città, con indicazione di due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) in età compresa tra i 14 e i 30 anni.

Chi intenda aderire alla Consulta presenta una richiesta all'Assessorato alle Politiche Giovanili sulla base della modulistica appositamente predisposta, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.oristano.it/>.

La richiesta di adesione si intende accettata una volta verificati i requisiti di ammissibilità dall'Ufficio di Presidenza, che ne dà notifica al richiedente tramite email. In caso di accettazione i nuovi membri entreranno a far parte della Consulta dalla seduta dell'Assemblea successiva a quella di approvazione della richiesta.

Ogni aderente alla Consulta può cambiare i propri rappresentanti, tramite comunicazione scritta all'Ufficio di Presidenza.

È possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi individui, istituzioni scolastiche, gruppi, organizzazioni e associazioni, nel rispetto dei criteri previsti nel presente Regolamento.

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 4 – Organi.

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
2. l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
3. Eventuali Commissioni di lavoro, quali organi operativi.

Le funzioni amministrative per l'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza e le eventuali Commissioni di lavoro, potranno essere coadiuvate da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - L'Assemblea

a. Composizione.

Fanno parte dell'Assemblea con diritto di voto, previa regolare adesione, nel rispetto dei limiti di età previsti nel presente Regolamento:

- I residenti, domiciliati o aventi dimora nel Comune di Oristano;
- I rappresentanti di Associazioni e Organizzazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino, i cui associati siano di età compresa tra i 14 e i 30 anni.
- Un rappresentante degli studenti per ciascuno degli Istituti Scolastici Superiori presenti in città;
- Il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Oristano o un suo delegato;
- I rappresentanti di gruppi informali di giovani operanti in ambito musicale, teatrale, artistico, sportivo.

I rappresentanti di Associazioni e Organizzazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino, i cui associati siano di età compresa tra i 14 e i 30 anni, sono nominati fra i propri associati nella misura di un rappresentante fino a 20 componenti effettivi, due rappresentanti tra i 20 e i 50 componenti effettivi, tre rappresentanti per più di 50 componenti effettivi.

Ogni rappresentante esprime un voto.

Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, nei limiti del rispettivo mandato istituzionale:

- il Sindaco o un suo delegato,
- l'Assessore alle Politiche Giovanili o un consigliere delegato,
- due consiglieri comunali, di cui uno espressione dell'opposizione, nominati a maggioranza relativa dal Consiglio Comunale.

b. Incompatibilità

I componenti dell'Assemblea, esclusi i membri di diritto, non possono svolgere incarichi (retribuiti e non) e/o ricoprire cariche istituzionali e/o di rappresentanza presso il Comune o altri enti pubblici a tutti i livelli (circostrizionale, comunale, provinciale, regionale, statale).

c. Decadenza.

I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate.
- Per superamento del trentesimo anno di età.
- In caso di candidatura per l'elezione di Sindaco e/o Consigliere comunale;
- Per violazioni del Regolamento.
- Per richiesta di dimissioni inoltrata in forma scritta al Presidente.
- Per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione previsti nel presente Regolamento.

Art. 6 - L'Ufficio di Presidenza.

a. Composizione.

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- L'Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Oristano o consigliere delegato;
- Il Presidente, nominato dall'Assemblea secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- Il Vicepresidente, eletto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- Due membri eletti dall'Assemblea fra i componenti maggiorenni a maggioranza relativa, uno dei quali svolgerà le funzioni di Segretario.

b. Competenze.

L'Ufficio di Presidenza elabora il programma delle attività da svolgere e la relazione consuntiva dell'attività svolta l'anno precedente, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Compete all'Ufficio di Presidenza:

- Partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.
- Dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea.
- Svolgere funzioni di coordinamento tra l'Assemblea e gli Organi Comunali.
- Nominare il Segretario tra i membri eletti dall'Assemblea per l'Ufficio di Presidenza.
- Istituire le eventuali Commissioni di lavoro nominandone i responsabili.
- Eleggere il Vicepresidente.

L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno tre membri. In seconda convocazione è validamente costituito a prescindere dal numero dei consiglieri presenti.

Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono valide se assunte dalla metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

c. Decadenza.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate.
- Per superamento del trentesimo anno di età.
- In caso di candidatura per l'elezione di Sindaco e/o Consigliere comunale;

- Per violazioni del Regolamento.
- Per richiesta di dimissioni inoltrata in forma scritta al Presidente.
- In caso di di mozione di sfiducia, richiesta con dettagliata e motivata relazione da un quinto (1/5) dei componenti dell'Assemblea al Sindaco, o suo delegato, e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea regolarmente costituita.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza, subentrerà alla carica il primo dei non eletti.

La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza, compresa quella di Presidente, si perde per raggiunti limiti di età.

d. Durata

I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica 2 anni.

e. Incompatibilità

I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono svolgere incarichi (retribuiti e non) e/o ricoprire cariche istituzionali e/o di rappresentanza presso il Comune o altri enti pubblici a tutti i livelli (circostrizionale, comunale, provinciale, regionale, statale).

Art. 7 - Il Presidente

a. Modalità di elezione.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti maggiorenni, in base alle regole di funzionamento indicate nel presente regolamento.

I membri dell'Assemblea che intendano candidarsi devono manifestare la propria volontà in forma scritta, su appositi modelli predisposti dal Servizio Politiche Giovanili competente entro il termine di 30 giorni precedenti la data stabilita per le elezioni.

L'elenco dei candidati sarà redatto a cura del competente Dirigente e affisso presso il Servizio Politiche Giovanili almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I componenti dell'Assemblea potranno esprimere a scrutinio segreto una sola preferenza nella scheda con i nomi prestampati dei candidati alla presidenza, apponendo una croce a fianco del nome del candidato scelto.

Risulta eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti si procederà ad un nuovo scrutinio.

Prima della costituzione della Consulta, la funzione di Presidente viene esercitata dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Nei casi di dimissioni e/o decadenza del Presidente eletto, o in qualsiasi caso di vacanza di carica,

il Vicepresidente assume le relative funzioni fino alle nuove elezioni, da tenersi entro due mesi dalla data di dimissioni e/o decadenza e/o vacanza.

b. Competenze.

Il Presidente:

- Assume la rappresentanza formale della Consulta.
- Convoca e presiede l'Assemblea.
- Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.
- Gestisce i rapporti con gli organi comunali e riferisce relativamente all'attività della Consulta.

c. Decadenza.

Il Presidente decade dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate.
- Per superamento del trentesimo anno di età.
- In caso di candidatura per l'elezione di Sindaco e/o Consigliere comunale;
- Per violazioni del Regolamento.
- Per richiesta di dimissioni inoltrata in forma scritta al Sindaco.
- In caso di mozione di sfiducia, richiesta con dettagliata e motivata relazione da un quinto (1/5) dei componenti dell'Assemblea al Sindaco, o suo delegato, e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea regolarmente costituita.

d. Durata.

La carica di Presidente ha durata biennale. Alla scadenza dell'incarico il Presidente può essere rieletto.

e. Incompatibilità

Il Presidente non può svolgere incarichi (retribuiti e non) e/o ricoprire cariche istituzionali e/o di rappresentanza presso il Comune o altri enti pubblici a tutti i livelli (circostrizionale, comunale, provinciale, regionale, statale).

Art. 8 - Il Vicepresidente

Viene nominato dall'Ufficio di Presidenza a maggioranza assoluta dei componenti in occasione della prima riunione a seguito dell'insediamento. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale doppio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne fa le sue veci in caso di impedimento temporaneo, dimissioni, decadenza, e/o in qualsiasi caso di vacanza di carica.

Per quanto non previsto dal presente articolo, vale quanto disposto dall'art. 7.

Art. 9 - Il Segretario.

Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

Nel verbale devono essere riportate le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente articolo, vale quanto disposto dall'art. 7.

Art. 10 – Commissioni di lavoro.

Le Commissioni di lavoro sono formate all'interno dell'Assemblea, che individua, su proposta di uno o più partecipanti:

- numero e identità dei componenti;
- tematica da affrontare e/o approfondire;
- modalità e tempistica di presentazione del documento propositivo finale;
- rappresentante / portavoce.

I lavori delle commissioni così costituite si svolgono autonomamente, anche in collaborazione con persone estranee alla Consulta, e hanno l'obiettivo di produrre un documento propositivo finale da sottoporre all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza e all'approvazione dell'Assemblea.

Le Commissioni di lavoro decadono in seguito alla presentazione e approvazione dei documenti propositivi finali, salvo proroga dettata da esigenze di approfondimento e/o ulteriore sviluppo degli stessi, e/o in caso di impossibilità di conclusione dei lavori, comunicata in forma scritta dal rappresentante/portavoce al Presidente.

I componenti delle Commissioni di lavoro decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate.
- Per superamento del trentesimo anno di età.
- In caso di candidatura per l'elezione di Sindaco e/o Consigliere comunale.
- Per violazioni del Regolamento.
- Per richiesta di dimissioni inoltrata in forma scritta al Sindaco.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 11 - Assemblea.

a. Convocazione.

- L'Assemblea è convocata almeno 6 volte l'anno secondo una programmazione prestabilita.
- La convocazione dell'Assemblea è di competenza del Presidente con iniziativa autonoma.
- La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata tramite email con almeno 5 giorni di preavviso, con indicazione di data, ora e ordine del giorno. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o, quanto meno, resa disponibile all'inizio della seduta.
- Possono altresì richiedere la convocazione in via ordinaria dell'Assemblea almeno un terzo dei suoi membri.
- Ai lavori dell'Assemblea possono essere chiamati a partecipare professionisti, studiosi, esperti, rappresentanti di Istituzioni, Enti e Associazioni, dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- Parlamentari nazionali ed europei, Consiglieri regionali, provinciali e comunali, membri del Governo nazionale e della Commissione europea, componenti della Giunta Regionale, Provinciale e Comunale, possono sempre partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
- La convocazione dell'Assemblea in via straordinaria, ogni volta se ne rilevi la necessità, è comunicata tramite email con almeno 24 ore di preavviso, con indicazione di data, ora e ordine del giorno. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o, quanto meno, resa disponibile all'inizio della seduta.
- Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta: il Sindaco, la Giunta Comunale e i suoi membri, singolarmente o collegialmente, il Consiglio Comunale e i suoi membri, singolarmente o collegialmente, l'Ufficio di Presidenza, almeno metà dei membri della Assemblea stessa.
- La data, l'ora e l'ordine del giorno delle convocazioni sono pubblicati nell'apposita sezione del sito del Comune.
- Le riunioni dell'assemblea sono aperte al pubblico.

b. Prima riunione.

Il Sindaco o l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili convocano la prima riunione dell'Assemblea della Consulta per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

c. Validità delle sedute.

La riunione dell'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto, ovvero di coloro la cui richiesta di adesione alla Consulta sia stata

accettata.

- in seconda convocazione, che può effettuarsi a un'ora dalla prima, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto, ovvero di coloro la cui richiesta di adesione alla Consulta sia stata accettata.

d. Validità delle deliberazioni.

L'Assemblea in via ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le diverse maggioranze individuate dal presente regolamento per particolari categorie di deliberazioni.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, che ha anche facoltà di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

e. Riunioni.

Le riunioni dell'Assemblea si tengono presso la Sala Riunioni del Centro Spazio Giovani "F. Busonera" di Via Morosini in località Sa Rodia, in base alla effettiva disponibilità.

La disponibilità di altre sedi deve essere preventivamente autorizzata dal competente Organo comunale.

Art. 12 – Ufficio di Presidenza.

Il Presidente convoca le riunioni dell'Ufficio di Presidenza in base alle esigenze di lavoro e alle indicazioni dell'Assemblea.

L'Ufficio di presidenza può avvalersi delle strutture logistiche disponibili nel Palazzo degli Scolopi (sala per i gruppi di maggioranza o di minoranza, in base alla disponibilità), per quanto attiene al proprio funzionamento istituzionale (telefono, fax, computer, internet).

Il Presidente, o un suo portavoce scelto di volta in volta tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, in rappresentanza della Consulta, relaziona direttamente alla competente commissione consiliare almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione) e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere, presentando osservazioni o proposte.

Art. 13 – Sede della Consulta.

La sede della Consulta è il Comune di Oristano nel Palazzo degli Scolopi in Piazza Eleonora d'Arborea, presso la sala per i gruppi di maggioranza.

Art. 14 - Modificazioni del Regolamento.

Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria

Deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può discutere proposte di modifica del Regolamento con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Tali proposte sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto presenti. In tal caso la proposta è trasmessa al Sindaco o suo delegato, per l'avvio delle procedure di modifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 15 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative, gli statuti e i regolamenti vigenti.